

Interventi di settore

Gli interventi di carattere settoriale, ancorché destinati anche alle zone montane della Regione, non trovano nel bilancio regionale un'articolazione che consenta l'individuazione delle risorse destinate all'area montana.

Con norme specificamente destinate all'area montana, che si aggiungono a quanto già indicato in precedenza, nel corso degli ultimi anni sono stati finanziati interventi diversi. Tra questi vanno in particolar modo segnalati quelli relativi alla realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale nonché i finanziamenti concessi alle Comunità montane per la realizzazione di infrastrutture e per la manutenzione della viabilità forestale.

Ai fini del sostegno al turismo montano, finanziamenti annuali vengono concessi al CAI regionale per la manutenzione di bivacchi, rifugi, sentieri e vie attrezzate.

Con la legge finanziaria 2002 la Regione ha inoltre previsto uno stanziamento a supporto delle iniziative da realizzare in occasione dell'Anno Internazionale delle montagne.

1.1.8 Regione Lazio

Assetto istituzionale delle competenze

La struttura amministrativa regionale che si occupa dei problemi della montagna è l'Assessorato Affari istituzionali ed Enti locali, mediante il Dipartimento Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza.

La Regione Lazio, in applicazione di quanto previsto ai sensi della Legge n. 142/1990, di seguito convertita nel D.Lgs. n.267/2000, e nel rispetto delle disposizioni della Legge n.m 97/1994, recepita con L.R. n. 9/1999, promuove la salvaguardia del territorio montano e la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche delle zone montane in armonia con il dettato costituzionale e comunitario (art.1 L.R. 9/1999).

Nel corso del secondo semestre 2001 la Regione Lazio ha determinato l'insediamento degli organi istituzionali delle ventidue Comunità montane con L.R. 22 giugno 1999 n. 9 e successive modificazioni, con la quale è stata cambiata sensibilmente la precedente configurazione territoriale attraverso l'istituzione ex novo di cinque Comunità Montane.

Le competenze delle Comunità montane attengono a :

- adozione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico (art. 30 L.R. 9/1999), approvato dalla Provincia, al fine di garantire lo sviluppo socio economico del proprio territorio attraverso la fornitura di servizi, la promozione dello sviluppo delle attività economico-produttive presenti sul territorio, la difesa del suolo e la difesa ambientale

nonché la tutela della cultura e delle tradizioni locali, attuato attraverso Programmi Operativi Annuali (art. 33 L.R. 9/1999) finanziati con i fondi statali provenienti dal Fondo per la Montagna di cui all'art.2 della Legge 97/1994;

- presentazione Progetti Speciali Integrati (art. 34 L.R. 9/1999), finanziati dalla Regione Lazio, coerenti con il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale e occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico culturale e ambientale dei territori montani;
- gestione e attuazione degli Interventi Speciali per la Montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;
- esercizio delle funzioni proprie e dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano attraverso indicazioni urbanistiche contenute nel Piano di Sviluppo Socio-Economico;
- promozione di progetti di salvaguardia ambientale e di tutela della flora e della fauna delle aree protette;
- adozione del Piano Intercomunale di Emergenza di cui all'art.108 del D. Lgs. 112/1998;
- formazione del Sistema Informativo della Montagna disciplinato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni amministrative in materia di:

- opere di sistemazione idraulico-forestale;
- opere di miglioramento culturale e manutenzione boschi;
- opere forestali;
- promozione di prodotti del sottobosco;
- incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli;
- tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- promozione delle attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;
- recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate;
- promozione del turismo rurale nelle zone montane;
- interventi di bonifica montana subdelegate dalla Provincia.

Quadro legislativo ed attuazione della legge n. 97/1994

La Regione Lazio, con l'approvazione della L.R. 22 giugno 1999 n. 9 e successive modificazioni, ha provveduto a recepire le norme contenute nella Legge n. 97/1994 attuando una maggiore e più opportuna compatibilità fra le funzioni assegnate alle Comunità montane e quelle previste dal legislatore nazionale.

In questa prospettiva, strumento strategico per il coordinamento della programmazione regionale, provinciale e comunale appare il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio - Economico delle Comunità montane, previsto dal già citato art. 30 della L.R. n. 9/1999, che si propone di favorire azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene dell'habitat montano.

Le risorse finanziarie destinate ai territori montani

La Regione Lazio, nel quadro delle risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico dei territori montani, ha provveduto all'istituzione del Fondo regionale per la montagna (art.58 L.R. n. 9/1999) nel quale confluiscono:

- le assegnazioni annuali del Fondo nazionale per la montagna ai sensi della Legge n. 97/1994;
- le assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
- i fondi comunitari, nazionali e regionali derivanti dall'attuazione di programmi comunitari;
- fondi regionali destinati al finanziamento dei progetti di cui all'art. 34 della L.R. n. 9/1999 (Progetti Speciali Integrati);
- i fondi derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
- gli eventuali contributi regionali per far fronte alle spese di gestione commisurati alle specifiche esigenze.

In particolare, l'art. 58 della L.R. n. 9/1999 stabilisce che nel quadro complessivo delle risorse assegnate alle Comunità Montane del Lazio, che costituiscono nel loro insieme il cosiddetto Fondo Regionale, confluiscano anche “.. *le assegnazioni annuali derivanti dal Fondo Nazionale per la Montagna di cui alla Legge 97/1994...*” e che detto stanziamento sia ripartito tra le Comunità Montane secondo i seguenti criteri:

25% in parti uguali fra tutte le Comunità Montane

25% in proporzione alla popolazione residente

50% in proporzione alla superficie montana.

Il Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane

La Regione Lazio, con l'art.23 della L.R. n. 10/2001, ha istituito il “Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio”, al fine di concedere finanziamenti, a carico del bilancio regionale, per l'attuazione di un programma integrato di interventi che promuovano lo sviluppo del turismo montano.

In relazione a ciò la Regione concede finanziamenti per “l'attuazione di un programma integrato di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare e valorizzare l'offerta turistica e culturale, di incrementare i livelli occupazionali”.

Possono beneficiare dei finanziamenti: gli enti locali territoriali, anche in forma associata; gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica; le associazioni, le imprese e le cooperative sociali private.

Gli ambiti territoriali per l'attuazione dei programmi integrati riguardano:

- l'area reatina 1, comprendente 10 comuni;
- l'area reatina 2, comprendente 12 comuni;
- l'area dell'alta valle dell'Aniene e di Colleperd, comprendente 12 comuni;
- l'area di San Donato di Val Comino, comprendente 4 comuni.

I finanziamenti destinati ad Enti e soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono concessi con riferimento alle norme regionali di settore, e comunque non possono superare la misura massima dell'80 per cento del costo degli interventi.

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:

- opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue;
- iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette;
- manifestazioni culturali, di spettacolo, congressuali e di educazione ambientale, utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della creazione di un'immagine turistica qualificata;
- strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di educazione ambientale nonché strutture ricettive e di completamento della ricettività, ivi comprese quella della ristorazione;
- sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità della montagna, comprensivi di aree di parcheggio attrezzato;
- potenziamento delle infrastrutture che migliorino l'accesso alle aree di intervento;
- incremento delle attività produttive, compatibile con i valori ambientali tutelati.

Sono escluse dai finanziamenti le spese relative all'acquisto di immobili, agli interventi privati di ordinaria manutenzione, alle iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati.

La legge dà priorità nella concessione dei finanziamenti agli interventi che risultino attuati dagli enti locali in forma concertata e/o associata, da operatori privati associati, realizzati con una concorrenza finanziaria di altri soggetti per una quota superiore all'80 per cento.

Lo stanziamento complessivo, previsto nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 2001, è di 18 miliardi di lire (pari a 9.296.225 euro) per il triennio 2001-2003, ripartito in annualità di pari importo, stanziato sul capitolo 28183 denominato "Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio".

Il Programma integrato di interventi per lo sviluppo montano è approvato dalla Giunta regionale, sulla base delle proposte degli interventi da realizzare inoltrate dalle Province interessate, previa consultazione dei comuni singoli o associati e degli altri soggetti interessati.

Per la valutazione delle proposte la Giunta regionale si avvale del contributo dell'Agenzia regionale per la promozione degli investimenti e dell'occupazione Sviluppo Lazio S.p.A.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 1889 del 7 dicembre 2001, ha approvato le "Linee guida per la definizione del programma integrato di intervento per la promozione del turismo montano" (Art. 23 L.R. n. 10/2001), indicando le modalità di elaborazione, definizione e presentazione delle proposte, che dovranno risultare coerenti con le linee strategiche di valorizzazione e sviluppo sostenibile dell'Appennino, che la Regione Lazio ha

delineato aderendo al “Programma APE – Appennino Parco d’Europa” (D.G.R. n. 1100/2001).

Contestualmente è stato affidato all’agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. il compito di avviare una specifica attività di promozione ed assistenza tesa a realizzare una gestione efficace ed efficiente del “Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio”, in sinergia con le misure previste nell’Asse III “Valorizzazione dei sistemi locali” del DOCUP Ob. 2 2000-2006.

Tenendo conto che il programma è indirizzato allo sviluppo del turismo montano, le singole iniziative riguarderanno misure specificamente riferite alla pratica degli sport invernali, alla pratica di attività escursionistiche ed alle offerte per il “tempo libero”.

Per quanto riguarda la promozione delle attività connesse alla pratica degli sport invernali, le stazioni turistiche del Lazio, come individuate dall’art. 2 della L.R. n. 62/1990, sono localizzate nella provincia di Rieti (Terminillo, Campo Stella, Monte Tilia, Cittareale) in provincia di Frosinone (Campo Catino, Campo Staffi, Forca d’Acero, Prati di Mezzo), ed una località è ricompresa nella provincia di Roma (Monte Livata).

Per ciascuna di queste aree la legge ritiene opportuno individuare i punti di forza e di debolezza, con particolare riferimento a:

- accessibilità al comprensorio sciistico;
- dotazione di piste, distinte in base alla loro caratteristica tecnica (secondo la classificazione dell’art.25 della L.R. n. 59/1983);
- dotazione di impianti di risalita, distinti in base alle caratteristiche tecniche (secondo le definizioni dell’art.2 della L.R. n. 59/1983);
- dotazione di ulteriori strutture sportive, ricreative, culturali;
- dotazione di infrastrutture primarie, con particolare riferimento alla tutela ambientale (approvvigionamento idrico, depurazione dei reflui urbani, smaltimento dei rifiuti);
- dotazione di strutture ricettive e di ristorazione;
- dotazione di servizi complementari (aree di parcheggio, strutture di soccorso ed assistenza, collegamenti pubblici);
- iniziative promozionali.

Le iniziative da realizzare saranno quindi individuate sulla base della duplice capacità di rendere maggiormente appetibile l’utilizzazione dei comprensori sciistici laziali e di prolungare la stagione turistica invernale.

Con riferimento alla promozione delle attività connesse alla pratica di attività escursionistiche, la Regione ritiene opportuno individuare una strategia integrata di attività finalizzate allo sviluppo del turismo escursionistico nell’Appennino laziale; comprendente la realizzazione di interventi di valorizzazione dei sentieri e dei percorsi esistenti, e la creazione delle relative strutture di fruizione.

A partire dall’individuazione di un insieme di itinerari tematici, rappresentativi dei diversi ambienti (sentieri natura), e dei servizi turistici, verranno organizzate ed assicurate una serie di funzioni a supporto di un modello di fruizione riferito ai diversi segmenti (a piedi, a

cavallo, in bicicletta, con gli sci) e compatibile con la tutela del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale esistente.

La promozione delle attività connesse alla offerta turistica per il “tempo libero”, dovrebbe far leva sulla quantità e qualità delle risorse enogastronomiche, culturali ed ambientali presenti nel sistema locale, nonché sulla qualità delle strutture ricettive, sportive e ricreative disponibili nel medesimo sistema.

L’agenzia Sviluppo Lazio sta provvedendo all’esame tecnico delle proposte inoltrate dalle Province anche al fine di renderle coerenti sia con quanto previsto nelle misure di attuazione dall’Asse III del DOCUP Ob.2 2000-2006, sia con le modalità previste dalla L.R. n. 40/1999 per la definizione ed attuazione dei programmi integrati di valorizzazione dei beni ambientali e culturali ai fini della promozione turistica.

In tal modo si intende avviare a definizione un programma il cui obiettivo non risulti limitato alla allocazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione Lazio con il “Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio”, bensì definire un programma che possa contribuire alla realizzazione dei Sistemi turistici locali (di cui all’art. 5 della Legge n. 135/2001) e possa essere attuato anche tramite il ricorso ad ulteriori risorse regionali, nazionali e comunitarie .

Mutui alle Comunità montane ex art. 34 legge n. 144/1999:

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione del 28 gennaio 2000 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2000), con il quale venivano fissati i criteri e le modalità per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità montane per le finalità di cui all’art. 34 della Legge n. 144/1999 depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti, è stato nominato il Nucleo Tecnico di Valutazione con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 663 del 13 novembre 2001, composto su base “interdipartimentale” da funzionari regionali del Dipartimento sviluppo agricolo e del mondo rurale, del Dipartimento ambiente e protezione civile, del Dipartimento urbanistica e casa, del Dipartimento economia e finanza nonché del Dipartimento affari strategici e istituzionali e della Presidenza, allo scopo di valutare che i progetti inviati al fine di cui sopra dagli Enti montani rispondessero ai criteri previsti per poter usufruire di detti mutui.

La valutazione ha selezionato ottantotto progetti, per il finanziamento dei quali è stato assegnato ad ogni Comunità Montana, con D.G.R. n. 982/2001, un importo complessivo di 12.176.343.227 di lire (pari a 6.288.557 euro).

Interventi di settore

Nell’ambito della redazione da parte delle Comunità montane dei *Piani Operativi Annuali* e dei *Progetti Speciali Integrati*, entrambi finanziati con le risorse previste dal Fondo Regionale di cui al già citato art. 58 L.R. 9/1999, i settori d’intervento cui gli Enti montani fanno riferimento, individuabili nelle direttive di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 9909/1995, sono i seguenti:

- Razionalizzazione e sviluppo attività produttive:
 - a) incentivazione delle attività economiche
 - b) sviluppo delle attività turistiche e produttive
 - c) realizzazione delle strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani
 - d) realizzazione dei centri polivalenti di sviluppo culturale
 - e) promozione delle iniziative finalizzate al recupero del patrimonio naturalistico e dei centri storici
- Organizzazione servizi e infrastrutture del territorio:
 - a) opere per viabilità, elettrificazione, gas-metanizzazione
 - b) infrastrutture per razionalizzazione delle risorse agricole e forestali
 - c) infrastrutture sovracomunali per migliorare le condizioni degli insediamenti
 - d) iniziative per riqualificazione del personale degli enti del territorio
- Risanamento ambientale:
 - a) opere per la tutela degli ecosistemi
 - b) interventi di tutela dall'inquinamento delle sorgenti e delle falde acquifere
 - c) interventi per la razionalizzazione dell'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle discariche
- Difesa del suolo:
 - a) opere pubbliche di sistemazione idraulico-agrarie
 - b) opere di rimboschimento e potenziamento del patrimonio boschivo e dei pascoli
 - c) redazione dei Piani di assestamento forestali
 - d) acquisto e recupero delle terre incolte.

Inoltre, attraverso il Fondo per la montagna sono finanziati e/o cofinanziati interventi rientranti nell'ambito di progetti già attivati e approvati dalla Commissione Europea (ad esempio, progetti pilota o attività di studio) volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione della montagna.

1.1.9 Regione Liguria

Assetto istituzionale delle competenze

La struttura amministrativa che si occupa dei problemi della montagna è il Dipartimento Agricoltura e Turismo Settore Politiche di Sviluppo dell'Agricoltura e dell'Economia montana.

Quadro legislativo ed attuazione della Legge n. 97/1994

La Regione Liguria sta elaborando un disegno di legge relativo alla rideterminazione delle Comunità montane così come previsto dalla Legge 18 agosto 2000 n. 267 ma la riforma del Titolo V della Costituzione ha richiesto una ulteriore riflessione che ha comportato un rallentamento dell'iter procedurale.

In margine al provvedimento sopracitato la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge in articolo unico che fissa una disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle Comunità montane per l'anno 2002 e 2003 in attesa della legge di riordino che dovrà determinare la durata dei nuovi Piani pluriennali di sviluppo socio-economico atteso che il precedente strumento programmatico aveva validità 1998/2001.

Pertanto non sono stati quindi ancora presentati i Piani di sviluppo pluriennali ed i relativi Programmi Annuali Operativi per l'anno 2002.

Anche lo stato di attuazione della legge n. 97/1994 e della relativa Legge regionale di attuazione (n.33 del 13 agosto 1997) non presenta modifiche rispetto allo scorso anno tranne il finanziamento di 300 milioni di lire (paria circa 154.938 euro) concesso per la prima volta nell'esercizio 2001 a tre Comunità montane consociate, ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale sopra indicata, per un "progetto-pilota" a carattere regionale.

E' inoltre in fase di predisposizione un provvedimento in materia di interventi atti a favorire il trasferimento di terreni agricoli.

Risorse finanziarie destinate ai territori montani

Il bilancio di previsione 2002 approvato con Legge regionale n. 21 del 7 maggio 2002 prevede le seguenti disponibilità a favore delle Comunità montane:

- spese per il funzionamento degli enti delegati in materia di agricoltura ed economia montana 2.580.000 euro;
- spese per il funzionamento delle Comunità montane 670.000 euro
- contributi per investimenti di cui al Dlgs n. 504 (destinato alle Comunità montane per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle deleghe in materia di agricoltura, foreste ed economia montana) 338.534 euro;
- Fondo per la montagna è costituito da una quota statale, pari a 1.550.920 euro e da una quota regionale pari a 2 milioni di euro: sarà totalmente ripartito tra le Comunità montane in base ai criteri stabiliti dalla Legge regionale n. 20/1996.

E' stata, altresì, riservata per la prima volta alle Comunità montane una quota del 10% dell'importo complessivo relativa all'attuazione del Piano degli interventi previsto dalla legge finanziaria regionale 2002 (n. 20 del 7 maggio 2002). Sono stati individuati quattro Settori di intervento finanziabili: viabilità, depurazione e rete idrica, difesa del suolo, edilizia pubblica.

1.1.10 Regione Lombardia

Assetto istituzionale delle competenze

Le funzioni relative all'assetto istituzionale delle competenze definite con la delibera di Giunta n. 2764 del 22 dicembre 2000, attribuiscono alla Presidenza e all'Assessorato delle Risorse finanziarie e di Bilancio le competenze relative alla programmazione al coordinamento ed alla gestione degli interventi in territorio montano; alle Direzioni Generali spetta l'attuazione e la gestione dei programmi.

Quadro legislativo ed attuazione della Legge n. 97/1994

Si rimanda a quanto già enunciato nelle edizioni precedenti. In particolare la Regione Lombardia, in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha adottato la Legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 recante "Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994".

Risorse finanziarie destinate ai territori montani

Il Fondo regionale per la montagna costituito con L.R. n. 10/1998, è composto:

- a) dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna previsto all'art. 2 della Legge n. 97/1998;
- b) dagli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio (ai quali affluisce una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca);
- c) dai finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione europea.

Le quote derivanti dagli stanziamenti regionali (b) e dai finanziamenti specifici (c) vengono assegnate alle Comunità montane ed ai Comuni montani non rientranti nelle zone omogenee per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale previa acquisizione del parere del Nucleo regionale di valutazione progetti (ai sensi all'art. 4 della L.R. n. 10/1998):

La quota regionale del Fondo nazionale per la montagna può essere utilizzata dalla Giunta per il finanziamento di progetti pilota o ripartita fra le Comunità montane con le medesime modalità delle altre quote del fondo regionale.

Il Fondo regionale viene complessivamente ripartito con i seguenti criteri:

- 30% in parti uguali fra le Comunità montane
- 20% in proporzione alla popolazione residente
- 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica

- 30% in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comunità montana.

Le risorse affluite al Fondo per l'anno 2001 sono state pari a 35 miliardi di lire (pari a circa 18.075.990 di euro) riferite agli stanziamenti di cui alla lettera d e 3,334 miliardi di lire (pari a circa 1.721.867 di euro) derivanti dal D.lgs n. 504/1992 riferito ai finanziamenti di cui alla lettera c).

I progetti presentati a valere sul fondo, sono stati vagliati dal Nucleo di valutazione progetti sulla base dei seguenti criteri indicati dalla D.G.R. n. 4446/2001:

- conformità al PRS;
- conformità al piano di sviluppo socio economico delle Comunità montane;
- per gli ambiti agricoli ed ambientali conformità al Piano agricolo triennale regionale ex art. 6 della L.R. n. 11/1998;
- ricadute economiche del progetto;
- benefici ambientali permanenti;
- costi del progetto.

Con la deliberazione, n. 8069/2002, è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento (235) e sono stati stabiliti modalità e criteri per l'attuazione ed il controllo degli interventi attivati. Le procedure sono state preventivamente vagliate ed approvate dal Comitato della Montagna, di cui all'art. 51 della L.R. n. 10/1998, che si è insediato nel mese di marzo 2002. Nel corso del 2001 sono state erogate alle Comunità montane le risorse del Fondo Nazionale della montagna relative all'anno 2002 per un importo complessivo di 7,501 miliardi di lire (pari a circa 3.873.943 di euro).

Le Comunità montane ed i Comuni montani non rientranti nelle zone omogenee rendiconteranno alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, circa l'utilizzo delle risorse relative al Fondo nazionale, indicando il settore di intervento nell'ambito del quale è stato previsto l'utilizzo delle somme e lo stato di avanzamento finanziario dell'intervento. Le informazioni vengono raccolte presso la Segreteria del Comitato per la montagna che, come previsto dalla L.R. n. 10/1998, verifica lo stato di attuazione degli interventi.

Infine ai sensi della L.R. n. 13/1993, art. 24 (fondo regionale per la montagna ex art. 1 e art.2 della legge n. 1102/1971) sono state distribuite risorse a favore del territorio montano pari a 18 miliardi di lire .

Mutui alle Comunità montane ex art.34 L. n 144/1999)

In relazione alle procedure adottate in attuazione del D.M. Tesoro 28 gennaio 2000 la deliberazione n. 2060 del 13 novembre 2000 ha stabilito i criteri per la redazione e la valutazione dei progetti in conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale.

La successiva Deliberazione n. 2853 del 22 dicembre 2000, ha rideterminato i termini per la presentazione dei progetti al 31 luglio 2001. Un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, istituito presso la Direzione generale Risorse finanziarie e bilancio, ha

istruito le richieste pervenute entro i termini. Rispetto ai 40 progetti pervenuti, 36 sono risultati essere ammissibili.

La graduatoria dei progetti ammissibili con la relativa graduatoria di merito è stata validata dal Nucleo valutazione, approvata con D.G.R. n. 7273 del 3 dicembre 2001 ed inviata alla Cassa Depositi e Prestiti per gli adempimenti successivi.

Iniziative per “2002 Anno Internazionale delle Montagne”

La Giunta regionale, in coerenza con le motivazioni che hanno portato l'ONU a proclamare il 2002 “Anno internazionale delle Montagne” ha approvato la L.R. n. 14/2001, stanziando 10 miliardi di lire (pari a circa 5.164.569 di euro), ripartiti tra le Province montane della Regione per il finanziamento di progetti, le cui opere dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2002, riferiti ai seguenti obiettivi:

- interventi finalizzati al recupero di immobili quali ad esempio, rifugi, edifici abbandonati recuperabili a funzioni pubbliche o di pubblica utilità, a supporto della fruizione e valorizzazione del territorio montano;
- interventi diretti alla protezione ed alla valorizzazione di centri storici, beni archeologici, storici ed in generale di tutti i beni culturali legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo in montagna ed alla valorizzazione della cultura, dei costumi e delle lingue locali dell'area montana lombarda;
- interventi diretti alla conservazione, messa in sicurezza, miglioramento funzionale ed alla miglior fruizione dei percorsi storici e alpinistici della montagna lombarda.

La Giunta regionale ha fissato i criteri per la presentazione dei progetti con DGR n. 6194 del 20 settembre 2001 ed ha approvato con D.G.R. n. 8022 del 15 febbraio 2002 la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, fra i 62 ritenuti idonei dalle Province, assegnando ad ogni progetto un punteggio che tiene conto dei requisiti di significatività, d'esemplarità e della qualità progettuale.

1.1.11 Regione Marche

Assetto istituzionale delle competenze

Attualmente la struttura competente in materia di sviluppo montano a cui fanno riferimento le Comunità montane è il Servizio Rapporti con gli Enti locali e gli Enti dipendenti dalla Regione per il Fondo per la montagna.

Le competenze riferite a specifici interventi quali quelli di natura agricolo – forestale, programmi comunitari, trasporti e istituzione scolastica sono gestiti da altri Servizi regionali con funzioni specifiche.

Quadro legislativo ed attuazione della Legge n. 97/1994

Nel corso del 2001 il quadro legislativo regionale è rimasto sostanzialmente inalterato sia nella forma sia nei contenuti.

Rimangono in vigore, dunque, gli effetti delle due leggi di carattere generale contenenti disposizioni a favore delle zone montane: la L.R. n. 12/1995 che disciplina la struttura organizzativa e la L.R. n. 35/1997 di attuazione della Legge n. 97/1994.

Risorse finanziarie destinate ai territori montani

La Regione Marche ha istituito il Fondo regionale per la montagna, alimentato dalla quota del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2001 pari ad 1.914.502,72 euro e dalle risorse regionali pari a 1.100.053,19 euro.

I criteri di riparto tra le Comunità montane, in base alla sopraindicata L.R. n. 35/1997, attengono alla superficie classificata montana, alla popolazione residente in territorio montano e al rapporto tra gli addetti in agricoltura e la popolazione “montana”.

Utilizzo fondi per la montagna nel periodo 2001/2002

Nel complesso gli interventi programmati dalle Comunità montane per un importo complessivo di 2.738.000,00 euro circa, sono stati principalmente rivolti a:

- recupero delle aree degradate;
- conservazione del patrimonio monumentale e storico;
- valorizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- sportello ai cittadini;
- esercizio associato di funzioni.

Inoltre nel secondo semestre 2001 sono stati finanziati, con risorse interamente regionali, iniziative a sostegno dell'occupazione per un complessivo importo di 516.456,90 euro.

A tale somma va inoltre aggiunta quella relativa alla gestione del demanio forestale regionale, delegata alle Comunità montane, pari a 516.456,90 euro.

Infine, le risorse destinate alle spese di funzionamento delle Comunità montane ammontano a 2.014.181,91 euro.

Mutui alle Comunità montane ex art. 34 Legge n. 144/1999

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione tutte le Comunità montane hanno presentato, nei termini previsti, i progetti per poter accedere ai finanziamenti mediante mutui con la Cassa Depositi e Prestiti entro il limite complessivo di 3.413.804,02 euro che, in base alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti è per le Marche l'ammontare del capitale finanziabile.

Interventi riguardanti la manutenzione idraulico-forestale

Nel corso del 2001 sono stati conclusi molti degli investimenti concernenti il settore forestale, finanziati ai sensi della Misura 1.2.2. del DOCUP Ob 5b. Altri sono in corso di completamento o sono in fase di rendicontazione.

Complessivamente, sono state effettuate liquidazioni per oltre 14,5 miliardi di lire (pari a 7.488.625 euro); di queste oltre 80% hanno interessato interventi forestali promossi ed attuati dalle comunità montane. Nello specifico, nell'ambito dell'azione 1 – miglioramento boschi, le Comunità Montane hanno realizzato opere forestali concernenti conversione ad alto fusto e diradamenti di conifere, per una superficie complessiva superiore a 1600 ettari. Le stesse Comunità montane, inoltre, nell'ambito dell'azione 2 del DOCUP "studi e ricerche" hanno realizzato 11 piani di gestione, per una spesa pubblica complessiva di 2,8 miliardi di lire (pari a circa 1.446.079 euro).

I piani di gestione, va specificato, rappresentano investimenti finalizzati ad acquisire una conoscenza del territorio ed una conseguente indicazione in termini di uso ottimale delle risorse, consentendo di programmare correttamente non solo la gestione del bosco ma soprattutto quella del sistema montagna in generale.

Per la gestione del demanio forestale, è stata concessa alle Comunità Montane la somma complessiva di 1 miliardo di lire (pari a circa 516.457 euro) per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle superfici forestali demaniali.

L'assegnazione è stata ripartita fra le Comunità montane sulla base della concertazione attivata con l'UNCEM, assumendo quale riferimento di base del riparto, la superficie demaniale gestita da ciascun ente.

L'importo spettante a ciascun ente è stato quindi rimodulato, tenendo conto del costo dei due operai a tempo indeterminato, che prestano servizio presso l'Ufficio associato demanio agricoltura e foreste e che associa le Comunità montane di Cagli, Urbania e Fossombrone.

Interventi riguardanti il mantenimento dei servizi in montagna***Istituzioni scolastiche***

La Regione ha approvato il piano regionale di dimensionamento scolastico, in attuazione del DPR n. 233/1998, che prevede la riduzione, ove possibile, degli indici di cui al comma 2 dell'articolo 3 per i Comuni montani.

Le deroghe riguardano il 14% delle istituzioni autonome della scuola di base e il 24% delle istituzioni autonome della scuola secondaria superiore.

Le risorse finanziarie, interamente regionali, pari a 290.000 euro circa sono destinate ad interventi a sostegno dell'attività scolastica.

Trasporti

Per soddisfare la mobilità nelle aree a bassa densità abitativa e quindi a domanda debole, occorrono servizi alternativi a quelli del servizio pubblico di linea, in quanto questi ultimi risultano troppo onerosi.

L'estensione del servizio di scuolabus, mediante autobus urbani e non, per il trasporto di tutta l'utenza è stato finora riscontrato come il metodo migliore per raggiungere questo scopo in modo economico e funzionale.

Tale intervento, infatti, da un lato facilita la mobilità dei cittadini nelle aree interne, dall'altro comporta minori costi d'esercizio per gli Enti locali, rispetto all'attuale gestione degli scuolabus e minor impiego di risorse da parte della Regione, rispetto al Servizio di linea.

La misura, inserita nel DOCUP Obiettivo 5b, prevede le seguenti tipologie di intervento:

- realizzazione di un sistema di “autobus a chiamata” utilizzando il parco autobus già esistente;
- utilizzo dei servizi di scuolabus attualmente esistenti da parte di tutta l'utenza, con l'adeguamento, mediante riconversione o permuta degli scuolabus esistenti in modo da permettere il trasporto di adulti.

Con le risorse nazionali e comunitarie, stanziate per la misura 3.2.3. “Servizi di trasporto a chiamata” sono stati finanziati i progetti presentati, per un importo complessivo di 9 miliardi di lire, dalle Comunità montane dei Monti Azzurri di San Ginesio (n. 2 progetti), dell'Esino – Frasassi di Fabriano, del Catria e Cesano di Pergola e dai Comuni di Serra S. Abbondio, Castellone di Suasa, San Paolo di Jesi, Smerillo, Maiolati Spontini, Castelplanio, Apiro, Castelbellino e Montecarotto.

L'intervento, che ha avuto un notevole riscontro da parte dei Comuni, nel suo complesso interessa circa il 40% dei Comuni ricadenti nell'area del DOCUP Obiettivo 5 b, che sono tutti compresi tra quelli montani ed è stato finora realizzato essenzialmente nelle aree

montane della provincia di Ancona (46%) che si distingue anche per l'ammontare degli investimenti (46%).

Gli interventi hanno riguardato principalmente l'adeguamento del parco autobus/scuolabus mediante riconversione (modifica porte di servizio, modifiche porte di emergenza, sedili ecc.) o permuta qualora la vetustà degli automezzi non renda conveniente la loro riconversione. Nel complesso, sono stati trasformati n. 86 autobus e sono stati realizzati n. 6 sistemi di chiamata.

Al fine di estendere all'alto Ascolano e Pesarese l'esperienza maturata, la misura "Servizi di trasporto a chiamata" è stata riproposta nel Programma Comunitario Obiettivo 2 Marche – anni 2000/2006 che, tuttavia non riguarda esclusivamente comuni montani.

Il programma triennale predisposto per il rinnovo del parco autobus per il servizio di trasporto pubblico regionale (legge n. 194/1998), con contributi a fondo perduto fino al 75% del costo di acquisto dei mezzi (IVA esclusa) ha assegnato alle località montane finanziamento pari al 30% delle risorse disponibili.

A tutt'oggi risulta che sono stati utilizzati dai soggetti operanti nei territori montani tutti i finanziamenti loro destinati.

Impianti a fune

Relativamente alla Legge n. 140/1999 articolo 8 è in fase di accordo il programma d'intervento finanziato con fondi statali si sta attivando essendo risolte le incertezze applicative della legge nazionale, in quanto la Commissione delle Comunità europee in data 27 febbraio 2002 ha stabilito che gli impianti a fune in località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate, con un bacino di utenza puramente locale e non in grado di attrarre utenti di altri stati membri non determinano distorsioni della concorrenza e, non essendo considerati aiuti di stato, sono autorizzati gli interventi di sostegno pari al 70% previsto dalla legge nazionale.

I fondi assegnati per il funzionamento della graduatoria 1999 pari a circa 3.615.198 euro (7 miliardi di lire) si rivelano insufficienti a coprire tutti gli interventi compresi nella graduatoria.

La Regione conta, pertanto, di poter essere proficuamente collocata nella ripartizione dei fondi disponibili per il rifinanziamento dell'articolo 8 della legge n. 140/1999 stabilito in 60 miliardi di lire (pari a circa 30.987.415 euro) per il 2000 e in 75 miliardi di lire (pari a circa 38.734.267 euro) per il 2001, ancora da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario.

E' in elaborazione la proposta di legge per la modifica della L.R. n. 22 ottobre 2001, n. 22 "Disciplina degli impianti di trasporti a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dai sistemi di innevamento programmato" per adeguarla alle decisioni assunte dalla Commissione europea sopra riportate, collocandola nell'ambito della programmazione provinciale a livello di bacino di traffico e prevedendo anche la possibilità di contribuire alla realizzazione di nuovi impianti per il collegamento di bacino.

Interventi per la mobilità ciclistica previsti dalla Legge n. 388/1998 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” prevede l’erogazione di contributi agli Enti locali per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 6 della stessa legge.

Alla Regione è affidato il compito di redigere il piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, sulla base dei progetti presentati dai Comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle Province, con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra i centri appartenenti a diversi Comuni.

La Giunta regionale con atto n. 892/2001 ha predisposto il piano di assegnazione dei contributi per il finanziamento degli interventi presentati negli anni 1999 e 2000 del costo complessivo di 36.189.000.000 lire (pari a circa 18.690.059 euro); la percentuale di contributo massimo è pari al 45% del costo di ciascun intervento.

Le risorse utilizzate pari a 14.993.300.000 lire (pari a circa 7.743.393 euro), un terzo di provenienza statale e 2 terzi fondi regionali, sono state destinate per il 20% a favore dei Comuni delle zone montane. In base ai progetti esecutivi presentati si è redatto il piano definitivo di assegnazione per il finanziamento degli interventi utilizzando i fondi 1999 e 2000 del costo complessivo di 25.675 milioni di lire (pari a circa 13.260.031 euro). Le risorse utilizzate sono pari a 9.871.060.000 lire, pari a circa 5.097.977 euro, di cui 3.118.280.000 lire, pari a circa 1.610.457 euro, sono stati destinati ai Comuni delle zone montane, ai quali è stato già erogato il 90% di tale importo.

L’articolo 8 della L.R. n. 40/1992 “Norme delle procedure della programmazione regionale e locale” prevede il finanziamento di programmi di investimento degli Enti locali.

Sulla base degli indirizzi generali stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale n. 2696/2000 sono stati giudicati ammissibili gli interventi presentati dalle Comunità montane di Fabriano, San Severino, Cingoli, San Ginesio e Pergola rivolti al mantenimento delle strade rurali, ai servizi di reti infrastrutturali, alla depurazione della rete fognaria e al risanamento dei bacini fluviali.

Il contributo regionale, nel periodo considerato, ammonta a circa 168.000 euro.